

Allegato al D.D.G. n. 4742 del 03/07/2024

Piano Strategico della PAC 2023-2027

Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale Sicilia

Intervento SRE02 Insediamento Nuovi Agricoltori

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Base giuridica | 3 |
| 2. Definizioni | 3 |
| 3. Finalità ed obiettivi dell'intervento..... | 6 |
| 4. Dotazione finanziaria..... | 7 |
| 5. Localizzazione | 7 |
| 6. Beneficiari e condizioni di ammissibilità | 7 |
| 7. Piano Aziendale (PA) | 9 |
| 8. Impegni ed obblighi | 9 |
| 9. Doppio finanziamento e cumulo | 10 |
| 10. Forma del sostegno e tipo di pagamento | 10 |
| 11. Criteri di selezione | 10 |
| 12. Tempi e modalità di presentazione della domanda di sostegno..... | 11 |
| 13. Documentazione da presentare con la domanda di sostegno..... | 11 |
| 14. Documentazione da presentare nella fase di concessione del sostegno..... | 15 |
| 15. Procedimento Amministrativo | 15 |
| 15.1 Formulazione della graduatoria | 16 |
| 15.2 Istruttoria tecnico-amministrativa..... | 16 |
| 15.3 Decreto di concessione | 16 |
| 16. Modalità di pagamento del premio | 17 |
| 16.1 Pagamento dell'acconto | 17 |
| 16.2 Pagamento del saldo | 17 |
| 17. Pubblicità e visibilità | 18 |
| 18. Privacy | 18 |
| 19. Disposizioni finali..... | 19 |

Intervento SRE02 Insediamento nuovi agricoltori

| | |
|--------------------------------------|---|
| Finalità | La finalità dell'intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre nuovi agricoltori nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali e offrire loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d'insediamento tra cui l'acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze. |
| Beneficiari | Nuovo agricoltore che si insedia per la prima in qualità di capo d'azienda agricola (non sono ammessi insediamenti multipli). |
| Tipo di pagamento | Sovvenzione in conto capitale Somme forfettarie |
| Aliquota di contribuzione | Premio: euro 30.000 |
| Dotazione finanziaria | 20 M€ |
| Annualità | 2024 |
| Responsabile del procedimento | Dirigente del Servizio 2 |
| Contatti | PEC dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it |
| Termini presentazione domanda | 22 luglio 2024 - 21 novembre 2024 |

1. Base giuridica

Art. 75 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027 – Intervento SRE02.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 2.12.2022 che approva il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2023IT06AFSP001 – Intervento SRE02.

2. Definizioni

Nuovo agricoltore

Limiti di età: 41 - 60 (61 anni non compiuti).

Capo d'azienda: Il nuovo agricoltore che si insedia o si è insediato al max nei 24 mesi precedenti, per la prima volta in un'azienda agricola è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

Nel caso costituisca un'impresa individuale, il nuovo agricoltore è *ipso facto* capo azienda.

Nel caso di insediamento in una società, già costituita o ancora da costituire, il nuovo agricoltore esercita il controllo effettivo se:

1. detiene una quota rilevante del capitale;
2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
3. provvede alla gestione corrente della società.

Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo i criteri sotto riportati:

SOCIETÀ DI PERSONE

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno “personalità giuridica”: non sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Malgrado, quindi, tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l'eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

a) Società semplice (S.s.) e Società in nome collettivo (S.n.c.)

Esercita il controllo il nuovo agricoltore che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di nuovo alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

b) Società in accomandita semplice (S.a.s.)

Esercita il controllo il nuovo agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di nuovo agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

SOCIETÀ DI CAPITALI

Hanno personalità giuridica. In esse i soci hanno una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto, quindi, in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

a) Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.) e Società semplificata a responsabilità limitata (S.s.r.l.)

Esercita il controllo il nuovo agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di nuovo agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

b) Società unipersonale a responsabilità limitata (S.r.l. unipersonale)

Esercita il controllo il nuovo agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

c) Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

Esercita il controllo il nuovo agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di nuovo agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.c.a.r.l.)

A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso. Possono essere definite come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato. Le cooperative agricole operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame.

Esercita il controllo il soggetto nuovo agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della S.c.a.r.l. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di nuovo alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Requisiti di formazione e/o competenze richieste per il nuovo agricoltore:

Il nuovo agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

1. titolo universitario a indirizzo agricolo, agroalimentare, ambientale, veterinario e forestale, o un titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
2. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;
3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.

Agricoltore in attività

L'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro;

2. iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
3. iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
4. possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

L’iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l’attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d’affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

Primo insediamento

Nel caso di imprese individuali, per primo insediamento del nuovo agricoltore in una azienda condotta singolarmente si intende l’acquisizione, per la prima volta, della partita IVA in campo agricolo e l’inizio dell’attività riportato nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio. Ai fini della determinazione della data di insediamento fa fede la data meno recente fra quella di quella di attribuzione della partita IVA e quella di inizio attività riportata nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio.

Nel caso di primo insediamento in seno a una società precedentemente costituita e con attività agricola già avviata o in seno a una società da costituirsi, la data dell’insediamento coincide con la data della delibera o dell’atto con il quale viene attribuita al nuovo agricoltore la responsabilità civile e finanziaria per la gestione dell’azienda e la titolarità della stessa.

Nel caso di primo insediamento del nuovo agricoltore in una azienda condotta singolarmente o in una società costituita precedentemente alla presentazione della domanda, ai fini della dimostrazione del requisito dell’insediamento, si farà riferimento alla data di primo insediamento come sopra definita, che, in ogni caso, non deve essere antecedente ai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto.

Non sono ammissibili domande di sostegno presentate da nuovi agricoltori il cui primo insediamento sia avvenuto in data antecedente ai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto.

3. Finalità ed obiettivi dell’intervento

L’intervento SRE02 “Insediamento nuovi agricoltori” è finalizzato alla concessione di un sostegno a nuovi imprenditori agricoli di età fra 41 e 60 (61 anni non compiuti) che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, dietro presentazione di un Piano Aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola.

La finalità dell'intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre nuovi agricoltori nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. L'intervento si propone anche di offrire loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d'insediamento tra cui l'acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze.

L'intervento risulta correlato ai seguenti obiettivi:

Obiettivo SO7: Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali.

Obiettivo SO8: Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bio-economia circolare e la silvicoltura sostenibile.

Gli investimenti previsti rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze E3.1 *Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali*. Tutte le operazioni di investimento previste dal presente intervento forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.37 (Nuovi posti di lavoro finanziati nell'ambito dei progetti della PAC).

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad euro 20.000.000 di cui euro 10.100.000 di quota FEASR. Il 2% di detta dotazione è riservata ai progetti ricadenti nelle isole minori, attraverso apposita graduatoria specifica. L'eventuale quota residua non utilizzata di tale riserva sarà destinata alla graduatoria generale.

5. Localizzazione

Possono essere ammesse al finanziamento le iniziative progettuali riguardanti interventi nelle aziende agricole ubicate nell'intero territorio della Sicilia.

6. Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili al sostegno i nuovi agricoltori, come definiti al paragrafo "Definizioni", che soddisfino i seguenti requisiti (C) (in ottemperanza a: DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 2.12.2022 che approva il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2023IT06AFSP001 – Intervento SRE02);

C01: al momento della proposizione della domanda di sostegno avere un'età maggiore ai 40 anni e inferiore a 61 anni non compiuti.

C02: possedere un'adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella definizione di nuovo agricoltore. Se non posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno, tale requisito deve essere soddisfatto entro la data di conclusione del Piano Aziendale e comunque entro il termine massimo di 36 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.

C03: la domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale (PA) per lo sviluppo dell'attività agricola. Al criterio C03 è collegato il seguente Obbligo (in ottemperanza a: DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 2.12.2022 che approva il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2023IT06AFSP001 – Intervento SRE02); CSR, marzo 2023 e ss.mm.ii.):

OB01 - Il Piano Aziendale (PA) da presentare unitamente alla domanda di sostegno deve inquadrare la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere con evidenza di quelli orientati verso la sostenibilità economica ed ambientale e verso l'utilizzo delle ICT e i mercati target.

C04: insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda secondo le condizioni contenute nelle precedenti definizioni. Il beneficiario può essere già capo azienda di una impresa agricola e deve essersi insediato da meno di 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

C05: insediarsi in un'azienda che non deriva da un frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti o affini entro il secondo grado o da una suddivisione di una società in cui siano presenti, in qualità di soci e/o amministratori, parenti o affini entro il primo grado.

Per garantire le finalità del bando, nelle società di nuova costituzione o già costituite in cui si insedia il nuovo agricoltore non possono far parte della compagine societaria i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado.

I soggetti che hanno ceduto, anche in parte, l'azienda in cui si insedia il nuovo agricoltore non possono far parte, in nessun caso, della compagine societaria.

Ad insediamento avvenuto da parte del nuovo agricoltore, il soggetto/i soggetti concedenti con rapporto di parentela diretta fino al secondo grado o affinità entro il primo grado non dovrà più esercitare alcuna attività agricola.

Tale condizione si realizza qualora dalla verifica del fascicolo aziendale intestato al cedente sopra specificato risulti che nessuna superficie, a qualunque titolo inserita nel fascicolo, risulti condotta dallo stesso per tutta la durata dell'impegno.

Non sono ritenute ammissibili le domande la cui base aziendale è stata ceduta dal coniuge.

Nel caso di cessione di aziende o di terreni in comproprietà, si applicano le medesime regole di cui sopra sulla base del principio di comproprietà prevalente.

C06: non aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria. Non è ammesso l'insediamento del nuovo agricoltore, individualmente o come società, in aziende oggetto di insediamento finanziate, con provvedimento di concessione, ai sensi della Misura 6.1 del PSR 2014-2022.

Fanno eccezione i casi in cui i nuovi agricoltori apportino nella società una parte di azienda di dimensione economica maggiore dei parametri minimi riportati nel paragrafo 6 - requisito C07.

La succitata eccezione al criterio di ammissibilità si applica solo nel caso di insediamento in società già costituite o da costituire nelle quali il nuovo agricoltore che partecipa al bando apporti ulteriori terreni di dimensione economica maggiore dei parametri minimi riportati nel paragrafo 6 - requisito C07 e solo se compatibile con il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai beneficiari finanziati ai sensi della Misura 6.1 del PSR 2014-2022.

La verifica del rispetto delle citate condizioni si effettua nella fase di istruttoria della domanda di sostegno e prima della pubblicazione della graduatoria.

Non sono ammessi insediamenti multipli di più nuovi agricoltori.

Non è ammesso, in nessun caso, il subentro di un altro nuovo agricoltore diverso dal soggetto che ha presentato la domanda di sostegno.

Non sono ammessi in nessun caso coloro i quali hanno già in corso progetti di finanziamento per la medesima finalità e non hanno ancora completato il progetto di primo insediamento.

C07: non sono ammessi al sostegno i nuovi che si insediano in aziende con una Produzione Standard: minore di:

- euro 8.000 per le aziende localizzate nelle Isole minori e per le aziende localizzate in zone svantaggiate e montane;
- euro 10.000 per le aziende localizzate in altre zone diverse da quelle sopracitate;

maggiore di:

- euro 250.000 in tutti i casi.

7. Piano Aziendale (PA)

I soggetti richiedenti devono presentare in allegato alla domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa, un Piano Aziendale nel quale devono essere previsti interventi, risultati ed obiettivi coerenti con le finalità dell'intervento SRE02 riportate nel PSP e nel presente bando.

Il Piano Aziendale, da allegare obbligatoriamente alla domanda di sostegno, deve essere sottoscritto con valida firma digitale (in formato PAdES) sia da tecnici abilitati che ne asseverano il contenuto sia dal soggetto richiedente che attesta di averne piena conoscenza, incluse le dichiarazioni e gli impegni riportati, che assume integralmente.

Nel PA deve essere descritto lo sviluppo dell'attività agricola, evidenziando gli aspetti di cui all'obbligo **OB01** del paragrafo 6. "Beneficiari e condizioni di ammissibilità".

Nel PA devono essere evidenziati eventuali fabbisogni formativi e di consulenza, ulteriori rispetto a quelli già posseduti necessari per l'accesso al sostegno, in relazione agli obiettivi da conseguire.

Il Piano Aziendale, ai fini dell'ammissibilità, deve:

- essere redatto utilizzando lo schema-modello messo a disposizione dall'Amministrazione;
- prevedere il compimento di **almeno 5 interventi e almeno 3 obiettivi** individuati tra quelli indicati nella sezione "Proposta progettuale" della "NUOVA TABELLA PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE - INTERVENTO SRE02";
- comprendere i seguenti allegati:
 - allegato A "SCHEDA AUTO-ATTRIBUZIONE PUNTEGGI" nel quale indicare il punteggio auto-attribuito relativo ai criteri di selezione per i quali si produrranno le pertinenti giustificazioni;
 - allegato B "SCHEDA DEI TERRENI AZIENDALI" nel quale indicare: i dati catastali dei terreni ove il nuovo agricoltore si insedierà, i dati dei soggetti cedenti/conduttori, il riferimento ai relativi fascicoli aziendali ed il prospetto riepilogativo inerente al computo della Produzione Standard dichiarata nel PA.

8. Impegni ed obblighi

I beneficiari sono soggetti ai seguenti impegni (IM) ed obblighi (OB) (in ottemperanza a quanto previsto da: DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 2.12.2022 che approva il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2023IT06AFSP001 – Intervento SRE02).

IM01 - I nuovi agricoltori beneficiari del premio si impegnano a condurre l'azienda agricola in qualità di capo azienda per un periodo di tempo minimo pari a **5 anni** dalla data del pagamento del saldo del premio al fine di assicurare una seria volontà ad insediarsi in agricoltura.

IM02 - Assolvere ai requisiti di "agricoltore in attività" al massimo entro **18 mesi** dalla data di notifica del decreto di concessione.

OB02 - I beneficiari, in posizione utile ai fini del finanziamento in base alla dotazione finanziaria del bando, sono obbligati a rendere effettivo l'insediamento entro **90 giorni** dalla graduatoria definitiva e ad avviare e completare le attività entro **36 mesi** dalla data di notifica del decreto di concessione.

Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, l'Amministrazione comunicherà, con avviso pubblico, le domande che rientrano in posizione utile al finanziamento.

Ulteriori impegni correlati all'iter amministrativo

1. Fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico e procedurale.
2. Accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto agli impegni previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte.

Si riepilogano di seguito le principali tappe del processo di insediamento e la tempistica massima prevista per adempiere ai requisiti:

- Insediamento come capo azienda agricola: il nuovo agricoltore, qualora non insediato nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto, è obbligato a rendere effettivo l'insediamento entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva se collocato in posizione utile ai fini del finanziamento.
- Il nuovo agricoltore deve risultare "agricoltore in attività" entro 18 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.
- Acquisizione dell'adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella definizione di nuovo agricoltore, se non posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno entro la data di conclusione del Piano Aziendale, comunque, entro 36 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.
- Conclusione delle attività previste dal Piano Aziendale entro 36 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.
- Erogazione della prima rata del premio pari al 40% (anticipo): a seguito della decisione con cui è concesso il sostegno (emissione e pubblicazione del decreto di concessione del finanziamento).
- Erogazione della seconda rata del premio pari al 60% (saldo): a conclusione dell'attuazione del Piano Aziendale e, se successiva, ad avvenuta acquisizione dell'adeguata formazione o competenza professionale.
- I nuovi agricoltori beneficiari del premio si impegnano a condurre l'azienda agricola in qualità di capo azienda per un periodo di tempo minimo pari a 5 anni dalla data del pagamento del saldo del premio.

9. Doppio finanziamento e cumulo

Il sostegno al primo insediamento concesso a valere sul presente intervento non è cumulabile con un sostegno della stessa natura a valere su qualunque altra risorsa pubblica.

10. Forma del sostegno e tipo di pagamento

Il sostegno all'avviamento per nuovi agricoltori, erogato con il pagamento di una somma forfettaria, è subordinato alla corretta attuazione del Piano Aziendale proposto.

Per il presente intervento è previsto un sostegno forfettario in conto capitale di 30.000 euro.

Il premio è erogato in due rate:

- il 40% a titolo di acconto, a seguito della decisione con cui è concesso il sostegno;
- il 60% a saldo dopo la verifica da parte dell'Amministrazione della documentazione comprovante la piena e regolare attuazione del Piano Aziendale e, se successiva, l'avvenuta acquisizione dell'adeguata formazione o competenza professionale.

11. Criteri di selezione

La valutazione delle domande di sostegno avviene nel rispetto dei criteri di selezione riportati nella "NUOVA TABELLA PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE - INTERVENTO SRE02".

Per la predisposizione della graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento si tiene conto del punteggio complessivo totalizzato dalle singole iniziative progettuali.

Nella succitata tabella sono indicati, per singolo criterio, le modalità di attribuzione, il relativo punteggio ed il controllo che l'Amministrazione effettuerà a comprova del possesso e/o del conseguimento del requisito.

Con riferimento ai punteggi auto-attribuiti dal beneficiario corrispondenti ai criteri di selezione attinenti alla proposta progettuale (da C01 a C13), saranno ritenuti ammissibili, in sede di istruttoria della domanda di sostegno, solo quelli per i quali sia stata debitamente compilata la sezione di cui al paragrafo G.1. OBIETTIVI E RISULTATI dello schema-modello del Piano Aziendale messo a disposizione dall'Amministrazione unitamente alla sezione di cui al paragrafo G.2. QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO AZIENDALE.

Ai fini dell'ammissione in graduatoria della domanda di sostegno, fermo restando il soddisfacimento degli ulteriori requisiti minimi previsti, bisogna conseguire un punteggio minimo pari a 40, comprensivo, in ogni caso, di almeno 5 interventi riguardanti almeno 3 obiettivi individuati tra quelli indicati nella sezione "Proposta progettuale" della "NUOVA TABELLA PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE - INTERVENTO SRE02".

In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda di sostegno che è stata presentata cronologicamente per prima sul portale SIAN in conformità alle modalità e termini di presentazione previsti dal bando. In caso di presentazione di domanda di rettifica, ai fini dell'attribuzione della già menzionata priorità, sarà considerato il momento di presentazione sul portale SIAN della domanda di rettifica.

Si precisa che:

- i punteggi auto-attribuiti nel PA devono coincidere con quelli indicati nella domanda di sostegno presentata. In caso di difformità, in sede di istruttoria, sono presi in considerazione i punteggi indicati dalla domanda di sostegno;
- in sede di istruttoria non è possibile, per ciascun criterio di selezione, assegnare un punteggio maggiore di quello auto-attribuito dal richiedente nella domanda di sostegno.

12. Tempi e modalità di presentazione della domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere rilasciate, attraverso il portale SIAN che, a tale scopo, risulterà accessibile a far data dal 22 luglio 2024 - 21 novembre 2024.

13. Documentazione da presentare con la domanda di sostegno

Per l'adesione al regime di aiuto deve essere presentata una domanda di sostegno, con procedura dematerializzata, tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sul quale si dovrà caricare tutta la pertinente documentazione, attenendosi alle modalità indicate nelle "Disposizioni attuative e procedurali generali del PSP 2023-2027", nonché alle istruzioni operative (SIN) "Presentazione atti amministrativi (utente qualificato, firma elettronica)" e al Manuale SIN "Compilazione delle domande di sostegno delle Misure non connesse alle superfici o agli animali".

In ogni caso, le domande di sostegno devono essere presentate esclusivamente con il CUAA e con il fascicolo aziendale del nuovo agricoltore che intende partecipare al bando (persona fisica).

Non sono ammesse, in nessun caso, le domande presentate da persone giuridiche o da altri soggetti diversi da persone fisiche, anche nel caso di insediamento in società già costituite in precedenza.

Nel caso di istanze che prevedano la realizzazione di interventi ricadenti in diversi ambiti territoriali, la domanda deve essere presentata presso l'IPA ove l'azienda possiede più del 50% in termini di prevalenza della redditività (superficie aziendale con maggiore Produzione Standard).

Le domande di aiuto presentate in anticipo o in ritardo rispetto ai termini fissati dal bando saranno ritenute non ricevibili.

Ove, per motivi non imputabili al beneficiario e/o al soggetto delegato alla compilazione della domanda (CAA, professionisti o altri soggetti accreditati dall'Amministrazione), la domanda venisse presentata oltre i termini, la stessa potrà essere accolta con ritardo consentito esclusivamente se le cause sono attribuibili ad un malfunzionamento del sistema informativo SIAN, opportunamente e puntualmente documentate e segnalate a mezzo mail o PEC alla struttura di supporto dell'Autorità di Gestione ed all'ufficio competente a ricevere la domanda, entro i termini di scadenza previsti dal bando. Non potranno in nessun caso essere accolte segnalazioni generiche di malfunzionamento del sistema informativo.

Le domande di sostegno possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati dal beneficiario a dimostrazione che l'errore commesso sia classificabile come "palese";
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati in ogni caso errori palesi:

- errata indicazione del CUA;A;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di sostegno;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale;
- mancata presentazione dei documenti previsti dal bando e/o dalle disposizioni specifiche.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correttiva, che deve essere presentata prima della comunicazione relativa alla formulazione ed all'approvazione dell'elenco provvisorio. Ove il sistema informativo SIAN non sia ancora predisposto alla compilazione delle domande di correttiva, la stessa dovrà essere presentata su supporto cartaceo all'ufficio competente per l'istruttoria della domanda di sostegno.

A pena di inammissibilità, alla domanda deve essere allegata la documentazione, ove pertinente, di seguito indicata.

Nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 le certificazioni da presentare possono essere sostituite da autocertificazione. Quest'ultima deve riportare tutti i dati previsti e contenere tutti gli elementi della documentazione stessa, pena l'inammissibilità.

La documentazione presentata deve essere di pari data o antecedente a quella della domanda di sostegno.

Documentazione da presentare in allegato alla domanda di sostegno

1. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente.
2. DSAN attestante il grado di parentela/affinità del/dei cedente/i.
3. Documentazione attestante il requisito della professionalità, se già posseduta.
4. Documentazione attestante l'avvenuto insediamento, se già effettuato; i nuovi agricoltori che si sono insediati prima della presentazione della domanda devono dimostrare di essere in possesso di un fascicolo aziendale, titolari di partita IVA con codice di attività agricola, iscritti alla CCIAA (come ditta attiva).
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il nuovo agricoltore dichiara gli estremi di ciascuna delle schede di validazione (numero scheda e CUUA) del fascicolo aziendale in cui sono riportati i terreni in cui intende insediarsi e che le stesse sono state aggiornate e validate prima della presentazione della domanda. In fase di istruttoria della domanda di sostegno, prima della pubblicazione della graduatoria, si effettuerà il controllo della coerenza di quanto dichiarato con quanto risultante dal/dai fascicolo/i aziendale/i aggiornato/i.
6. Piano aziendale, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione, richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno ed elaborato attraverso lo schema-modello messo a disposizione dall'Amministrazione, sottoscritto dal tecnico professionista, nella forma di perizia asseverata, e dal soggetto richiedente, nel quale devono essere riportati in maniera dettagliata e scrupolosa tutti gli interventi proposti dall'iniziativa progettuale del nuovo insediante, con particolare riguardo agli interventi per il quale si richiede il riconoscimento del punteggio auto-attribuito.
7. Scheda di auto-attribuzione dei punteggi (allegato A del Piano Aziendale) con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito, debitamente sottoscritta dal tecnico sotto forma di perizia asseverata, e dal soggetto richiedente. Per l'auto attribuzione del punteggio bisognerà attenersi a quanto riportato nella "NUOVA TABELLA PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE - INTERVENTO SRE02" allegata al bando.



8. Scheda dei terreni aziendali (allegato B del Piano Aziendale), debitamente sottoscritta dal tecnico professionista, nella forma di perizia asseverata, e dal soggetto richiedente, nella quale sono dichiarati: i dati catastali dei terreni ove il nuovo agricoltore si insedierà, i dati dei soggetti cedenti/conducenti, il riferimento ai relativi fascicoli aziendali ed il prospetto riepilogativo inerente al computo della Produzione Standard dichiarata nel Piano Aziendale.
9. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale la ditta concedente l'azienda dichiara:
 - la disponibilità a cedere i propri terreni al nuovo agricoltore che intende insediarsi;
 - che il contratto di affitto o di comodato, registrato nei modi di legge, avrà, pena l'esclusione, obbligatoriamente una durata di almeno 10 anni a decorrere dalla data di insediamento e comunque di un periodo tale da garantire gli impegni assunti;
 - nel caso di comodato, espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia, da parte del comodante, della facoltà prevista dal secondo comma dell'art.1809 del Codice civile;
 - che è a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente in caso di esito positivo della domanda di sostegno.
10. Per le aziende condotte in affitto o in comodato, l'autorizzazione, da parte del proprietario o dei comproprietari, alla realizzazione degli interventi di miglioramento previsti nel piano aziendale allegato alla domanda di partecipazione al bando.
11. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il nuovo agricoltore che si andrà a insediare in un'azienda che sarà condotta da una società ancora da costituire nella qualità di rappresentante legale, si impegna a chiedere il cambio di intestazione di beneficiario degli aiuti in favore del soggetto giuridico, pena la revoca della decisione di concedere il sostegno.
12. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nel caso di insediamento già avvenuto al momento della presentazione della domanda nell'ambito di società di persone e di società di capitali, con la quale viene dichiarato di essere imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del Codice civile integrato e modificato dal D.lgs. 228 del 18 maggio 2001.
13. Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal nuovo agricoltore nella quale:
 - a) viene dichiarato che in merito alla richiesta del premio SRE02 non saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari;
 - b) viene dichiarata la prevalenza della redditività (superficie aziendale che produce più del 50% della Produzione Standard) nel caso di istanze che prevedano la realizzazione di interventi ricadenti in diversi ambiti territoriali, al fine di stabilire l'IPA competente a cui presentare la domanda;
 - c) viene assunto l'impegno per i cinque anni successivi a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale del premio concesso a condurre l'azienda agricola in qualità di capo azienda, a non apportare modifiche sostanziali che:
 - c.1) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico, obbligandosi a portare avanti tutti gli interventi previsti nel piano aziendale;
 - c.2) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario ovvero della cessazione o della localizzazione in altra sede di una attività produttiva;

Inoltre, in aggiunta alla documentazione di cui sopra:

- a) *Nel caso di insediamento nell'ambito di società di persone, di capitali non costituita al momento della presentazione della domanda:*
 - 1) mandato collettivo speciale o altro atto avente la medesima valenza giuridica, a firma degli altri soggetti che faranno parte della futura compagine sociale, di conferimento della rappresentanza legale al nuovo che intende insediarsi, per la presentazione della domanda per l'Intervento SRE02 del Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027;

- 2) bozza dell'atto costitutivo e statuto sociale o altro atto avente la medesima valenza giuridica della costituenda società, riportante i futuri soci, i loro impegni e le responsabilità di ciascuno, con l'impegno, sottoscritto da tutti gli interessati, a non modificarlo per tutta la durata del vincolo; deve essere dichiarato inoltre che al momento dell'insediamento il nuovo agricoltore assumerà la responsabilità o corresponsabilità civile e finanziaria per la gestione dell'azienda in qualità di capo azienda, pena l'esclusione;
- b) Nel caso di insediamento nell'ambito di società di persone, di capitali già costituita al momento della presentazione della domanda*
- 1) atto costitutivo e statuto sociale o altro atto avente la medesima valenza giuridica della società in cui siano indicati gli impegni e le responsabilità dei soci; l'impegno da parte di tutti i soci a non modificarlo per tutta la durata del vincolo; deve essere dichiarato inoltre, pena l'esclusione, che al momento dell'insediamento, il nuovo agricoltore assumerà la responsabilità o corresponsabilità civile e finanziaria per la gestione dell'azienda in qualità di capo azienda;
 - 2) nel caso in cui il nuovo agricoltore si è insediato prima della presentazione della domanda, sarà necessario presentare la delibera e/o atto con il quale al nuovo agricoltore è stata demandata la responsabilità per la gestione dell'azienda e la titolarità della stessa in qualità di capo azienda;
 - 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, relativa all'iscrizione al registro delle imprese agricole (CCIAA-sezione speciale) con l'indicazione delle cariche sociali, e di non fallenza; deve essere prodotta, inoltre, la dichiarazione relativa al D.lgs. n. 159/2011 (antimafia);
 - 4) atto, mandato collettivo speciale a firma dei soci che fanno parte della compagine sociale, di conferimento della rappresentanza legale al nuovo agricoltore che intende insediarsi o che si è già insediato, per la presentazione della domanda;
 - 5) elenco dei soci, a firma del legale rappresentante;
 - 6) certificato del tribunale di data recente e, comunque, non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il soggetto giuridico si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

Documentazione di insediamento (da presentare prima della emanazione del decreto di concessione del sostegno)

L'impresa agricola deve essere in possesso di un fascicolo aziendale, titolare di partita IVA con codice di attività agricola, iscritta alla CCIAA (come ditta attiva) e all'INPS, ove pertinente.

Successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva, le ditte collocate in posizione utile ai fini del finanziamento, sono tenute a trasmettere ai competenti Ispettorati dell'Agricoltura, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, la scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornato e la documentazione comprovante l'avvenuto insediamento.

Per i nuovi agricoltori insediati nell'ambito di società di persone e di capitali non costituita al momento della presentazione della domanda, deve essere allegata, ove pertinente, la seguente documentazione:

- 1) Atto costitutivo e statuto sociale, o altro atto avente la medesima valenza giuridica, nel quale deve essere prevista obbligatoriamente la condizione dell'assunzione esclusiva al momento dell'insediamento della responsabilità o corresponsabilità civile e finanziaria per la gestione dell'azienda e della titolarità o contitolarità della stessa in qualità di capo azienda al nuovo agricoltore che si è insediato, nonché l'impegno, sottoscritto da tutti gli interessati, a non modificarlo per l'intera durata dell'impegno, pena l'esclusione.
- 2) Delibera e/o atto con il quale al nuovo agricoltore è stata demandata la responsabilità o corresponsabilità civile e finanziaria per la gestione dell'azienda e la titolarità o contitolarità della stessa in qualità di capo azienda.

- 3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del nuovo agricoltore, relativa all'iscrizione al registro delle imprese agricole (CCIAA-sezione speciale) con l'indicazione delle cariche sociali, all'antimafia ai sensi D.lgs. 159/2011, di non fallenza, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- 4) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal nuovo agricoltore nella quale è dichiarata la prevalenza della redditività (superficie aziendale che produce più del 50% della Produzione Standard) nel caso di istanze che prevedano la realizzazione di interventi ricadenti in diversi ambiti territoriali, al fine di stabilire l'IPA competente allo svolgimento delle successive fasi istruttorie.
- 5) Documentazione aggiornata in tutti i casi in cui sia intervenuta una qualsiasi modifica rispetto a quanto dichiarato nei documenti allegati alla domanda di sostegno.

14. Documentazione da presentare nella fase di concessione del sostegno

Entro **90 giorni** dalla graduatoria definitiva, il soggetto proponente collocato in posizione utile ai fini del finanziamento, deve, altresì, trasmettere la sotto riportata documentazione necessaria per l'emissione del decreto di finanziamento:

- Nel caso di imprese individuali, il certificato di apertura della partita Iva in campo agricolo.
- Nel caso in cui l'insediamento come capo d'azienda avvenga in una società agricola, sia di capitali sia di persone, l'atto con il quale viene conferito dai soci al nuovo agricoltore il controllo effettivo della società.
- Titoli di disponibilità registrati dei terreni e dei fabbricati aziendali, da cui se ne evinca la disponibilità fino alla conclusione di tutti gli impegni.

I nuovi agricoltori, oltre che in aziende acquisite in proprietà, possono insediarsi anche in aziende per le quali hanno stipulato un contratto di affitto o di comodato.

I contratti di affitto o di comodato, debitamente registrati nei modi di legge, devono essere depositati in copia presso i CAA e resi disponibili per eventuali controlli.

Entrambe le tipologie di contratto, pena la non ammissibilità della domanda, devono avere una durata minima di 10 anni a decorrere dalla data di insediamento e comunque di un periodo tale da garantire gli impegni assunti. Il contratto di affitto deve essere stipulato a norma e per gli effetti della legge n. 203 del 3 maggio 1982. La durata minima di 10 anni è ammissibile a condizione che il contratto sia stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni di categoria ai sensi dell'art. 45 della predetta legge n. 203/82.

Nei contratti di comodato deve essere prevista obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della domanda, la rinuncia, da parte del comodante, della facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 1809 del Codice civile.

Sia i contratti di affitto che di comodato devono prevedere l'autorizzazione da parte del proprietario e/o da tutti i comproprietari dell'azienda alla realizzazione delle opere di miglioramento previste dal progetto allegato alla domanda di partecipazione al bando. Non hanno alcuna validità ai fini del bando i contratti di affitto o di comodato resi in forma verbale come anche i contratti non registrati.

- Eventuali documenti autorizzativi connessi con le attività previste nel Piano Aziendale.
- Documentazione attestante il livello di formazione/esperienza del nuovo dichiarato ai fini dell'attribuzione del punteggio dei criteri di selezione/criteri ammissibilità.

15. Procedimento Amministrativo

Le procedure amministrative per la gestione delle domande di sostegno e l'erogazione dei contributi sono riportate in dettaglio nelle "Disposizioni attuative e procedurali generali del PSP 2023-2027.

Con particolare riferimento all'intervento SRE02 "Insediamento Nuovi Agricoltori", si riassume, di seguito, gli aspetti principali.

L'istruttoria delle domande di sostegno si articola nelle seguenti fasi:

- approvazione degli esiti della ricevibilità informatica (scarico delle domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN subito dopo il termine di scadenza);
- assegnazione al responsabile del procedimento e presa in carico della domanda (predisposizione elenco delle domande ricevibili informaticamente, con indicazione del punteggio auto attribuito e del relativo importo del progetto e del sostegno richiesto, in conformità a quanto indicato in domanda);
- provvedimento di nomina/incarico dei funzionari istruttori;
- ricevibilità ed ammissibilità, valutazione ed istruttoria tecnico-amministrativa.

I funzionari istruttori comunicheranno ai richiedenti l'avvio del procedimento istruttorio che deve contenere le informazioni previste ai sensi dell'art. 7 e 8 della legge n. 241/90 s.m.i. e dell'art. 9 e 10 L.R. n. 7/2019.

L'istruttoria informatizzata di questa fase procedurale riguarderà:

- la rispondenza della qualità e del contenuto (validità tecnica) della documentazione allegata alla domanda di sostegno;
- l'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- la verifica del punteggio auto attribuito, delle eventuali priorità spettanti sulla base dei criteri di selezione con riguardo al conseguimento del punteggio minimo previsto per l'ammissibilità della domanda di sostegno e la validazione del punteggio definitivo;
- la conformità dell'operazione per la quale è richiesto il sostegno con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- l'affidabilità del richiedente (laddove previsto intesa come controllo antimafia);
- la verifica della corrispondenza tra il punteggio dichiarato nella domanda di sostegno e quello indicato in perizia asseverata con la scheda tecnica di auto-valutazione;
- il sistema VECI definisce l'elenco dei controlli previsti dalla normativa UE, dal PSP e dal bando.

15.1 Formulazione della graduatoria

Le attività amministrative relative alla formulazione delle graduatorie sono eseguite secondo quanto indicato nelle "Disposizioni attuative e procedurali generai del PSP".

15.2 Istruttoria tecnico-amministrativa

Le pratiche che hanno superato le fasi di ricevibilità e ammissibilità e che risulteranno posizionate nella graduatoria regionale definitiva, tra quelle finanziabili in relazione alla disponibilità finanziaria, saranno trasmesse ai servizi di competenza per l'istruttoria tecnico-amministrativa, propedeutiche al rilascio del decreto di concessione, secondo quanto disposto dalle "Disposizioni attuative e procedurali del PSP".

15.3 Decreto di concessione

La concessione dei benefici previsti dall'intervento SRE02 avviene tramite decreto di concessione, coincidente con la decisione individuale di concedere il sostegno, emesso dal capo dell'Ispettorato dell'Agricoltura della provincia di competenza. Il decreto di concessione è notificato via PEC al beneficiario che deve, entro 10 giorni dalla data di ricezione, compilare e sottoscrivere Modello di "Accettazione del decreto di concessione" e restituirlo al competente Ispettorato, a mezzo PEC.

Il provvedimento di concessione svolgerà la sua efficacia a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione del Modello di "Accettazione del decreto di concessione" debitamente compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario.

Nel decreto di concessione, oltre ai benefici contributivi concessi, sono riportati anche gli adempimenti e gli obblighi cui il nuovo imprenditore deve sottostare per ottenere il riconoscimento finale dei contributi. Sono pertanto riportate le penalizzazioni che verranno applicate nel caso di mancato rispetto di uno o più obblighi o adempimenti.

In particolare, deve essere riportato che il conseguimento del requisito della professionalità oltre i 36 mesi dalla data del decreto di concessione del sostegno, comporterà la revoca dei finanziamenti concessi con conseguente recupero del premio erogato.

Il mancato rispetto di uno solo degli obblighi del beneficiario riportato nel paragrafo 8 del presente bando comporterà la revoca totale del beneficio concesso.

In tutti i casi ove nel bando si fa riferimento alla data del decreto di concessione, la stessa deve intendersi quella di adozione del provvedimento, a prescindere dalla sua data di notifica o di decorrenza d'efficacia.

16. Modalità di pagamento del premio

Come già specificato nel paragrafo 10. “Forma del sostegno e tipo di pagamento”, il premio di cui al presente intervento è erogato in due rate:

- il 40% a titolo di acconto, a seguito della decisione con cui è concesso il sostegno;
- il 60% a saldo dopo la verifica dell'attuazione del Piano Aziendale e, se successiva, ad avvenuta acquisizione dell'adeguata formazione o competenza.

16.1 Pagamento dell'acconto

L'erogazione della prima quota pari al 40% del premio viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della “domanda di pagamento”, dopo l'adozione del decreto di concessione dei benefici previsti dall'intervento SRE02.

16.2 Pagamento del saldo

A conclusione dell'attuazione del Piano Aziendale il beneficiario presenta la domanda di pagamento della seconda rata a saldo del premio, pari al 60% dell'importo complessivo.

Alla domanda di pagamento a saldo deve allegare la Relazione finale, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario e dal tecnico nella forma di perizia asseverata, con la quale è dimostrata la corretta attuazione del PA proposto.

La relazione finale deve contenere, in ogni caso, la descrizione dettagliata, per ciascuno degli interventi inseriti nel PA, delle attività e dei tempi di realizzazione delle stesse, allegando i previsti documenti giustificativi in conformità alle finalità e ai limiti minimi previsti, per ciascun criterio, nella “NUOVA TABELLA PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE - INTERVENTO SRE02”.

Nel caso di tipologie di interventi compatibili, si possono applicare i costi semplificati, fermo restando l'obbligo di dimostrare l'esatta collocazione temporale della realizzazione.

Si devono, altresì, specificare gli obiettivi raggiunti e i risultati conseguiti con evidenza di quelli orientati verso la sostenibilità economica ed ambientale e verso l'utilizzo delle ICT e i mercati target.

La relazione finale deve anche contenere espressa dichiarazione che non si siano ottenuti altri premi per l'avvio della medesima attività a valere su altri fondi regionali, nazionali e comunitari. Quanto dichiarato nella Relazione finale sarà oggetto di controllo in sede di verifica della domanda di pagamento a saldo.

L'ufficio istruttore competente provvederà ad effettuare tutte le verifiche in ordine alla regolarità e completezza della domanda di pagamento e della documentazione allegata nonché alla conformità delle iniziative realizzate con quanto previsto nel Piano Aziendale.

Nel caso di mancata o incompleta realizzazione, entro il termine fissato, di uno o più interventi previsti nel PA per motivazioni non prevedibili e/o non imputabili al nuovo agricoltore, opportunamente giustificate, il Piano Aziendale si intenderà completato solamente **se almeno l'80% del numero degli interventi previsti** è stato interamente realizzato con conseguimento dei relativi risultati attesi.

In ogni caso, la mancata o incompleta realizzazione di uno o più interventi previsti nel PA comporterà la decurtazione del corrispondente punteggio riconosciuto ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Qualora, a seguito di decurtazione, il punteggio complessivo rideterminato non risultasse più sufficiente a garantire il rispetto del punteggio minimo già sopra citato ovvero la permanenza in posizione utile per il finanziamento della domanda, si procederà alla revoca della stessa e al recupero dell'importo della prima rata di premio qualora già erogata.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi.

Dei controlli amministrativi e della visita in situ è redatto apposito verbale con il dettaglio delle verifiche effettuate e delle risultanze dell'accertamento svolto.

Si intende, infine, richiamato, nel presente bando, quanto stabilito nella Comunicazione della Commissione - orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) - versione riveduta pubblicata sulla GUCE C200 del 27/05/2021. Di seguito un estratto relativo alla Verifica della corretta applicazione delle somme forfettarie.

Omissis

5.3.2.3. Verifica della corretta applicazione delle somme forfettarie

Nel caso delle somme forfettarie la realizzazione dell'operazione è fondamentale per attivare il pagamento. È dunque essenziale avere la certezza che le realizzazioni/i risultati siano reali. Il controllo consiste pertanto nel verificare se le fasi concordate (target intermedi, se del caso) del progetto siano state completate e se le realizzazioni/i risultati siano stati prodotti nel rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità responsabili del programma (le realizzazioni/i risultati devono essere documentati). I costi effettivamente sostenuti dal beneficiario in relazione alle realizzazioni/ai risultati prodotti non saranno sottoposti a controllo.

Omissis

17. Pubblicità e visibilità

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento (UE) 2021/2115 l'Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR, diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali, riconoscano il sostegno erogato dal Piano Strategico della PAC.

Il soggetto beneficiario del sostegno FEASR ha l'impegno di rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi.

Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'allegato III Regolamento (UE) 2022/129, il beneficiario è tenuto ad indicare, in tutti i materiali di comunicazione utilizzati, che il progetto è finanziato con i fondi comunitari FEASR; deve assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web o sui siti dei social media ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione.

Le indicazioni dettagliate relative agli obblighi in materia di informazione, pubblicità e visibilità sono chiarite all'interno del manuale operativo "Linee guida sugli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità".

18. Privacy

L'Amministrazione assicura che tutti i dati personali di cui venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. e solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

I dati forniti dal soggetto richiedente sono acquisiti dal soggetto individuato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del G.D.P.R., per le finalità di espletamento delle attività del presente bando.

L'interessato, in ogni momento, può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

L'invio della domanda di sostegno presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del soggetto richiedente, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente bando.

19. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si farà riferimento al PSP Italia 2023-2027, al CSR Regione Sicilia, alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, alle vigenti "Disposizioni attuative e procedurali generali del PSP 2023-2027", nonché alle ulteriori disposizioni in materia di controlli emanate dall'Organismo Pagatore.

L'Amministrazione regionale si riserva di determinare, con successivo provvedimento, il quadro delle riduzioni/esclusioni da applicare nei casi di violazione degli impegni che gravano sui beneficiari del sostegno, nonché i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione.

Il presente bando è subordinato all'approvazione delle richieste modifiche al Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) e al Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale Sicilia (CSR) vigenti alla data della pubblicazione dello stesso. Gli eventuali provvedimenti di concessione del sostegno potranno essere emessi soltanto dopo l'approvazione delle modifiche proposte.